

PIETRO FERRARO
NOTAIO

Via Libertà, 37/I

Tel. 091322133 - Palermo

e-mail: pferraro@notariato.it

Repertorio n. 15480

Raccolta n. 4141

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici

Il giorno trenta del mese di gennaio

(30.1.2013)

Alle ore diciotto e minuti trenta.

In Palermo nella Via Libertà n. 37/I

Innanzi me Dott. PIETRO FERRARO, Notaio in Palermo, iscritto
presso il Collegio del Distretto Notarile di Palermo,

E' PRESENTE

La signora FACONTI CARLA, nata a Ranziano (GO) il 13 aprile
1927 e residente in Palermo nella via Aquileia n. 34,
codice fiscale: FCN CRL 27D53 H178Q, la quale interviene al
presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Diret-
tivo della associazione CENTRO D'AMORE DI GESU', con sede in
Palermo nella via Antonio Marinuzzi n. 22, codice fiscale e
Partita IVA: 97124070828, costituita con atto del 26 giugno
1996 dal Notaio G. Sparti da Palermo, repertorio n. 3355, re-
gistrato a Palermo il giorno 8 luglio 1996 al n. 8150 ed inte-
grato e modificato con atto del 4 ottobre 2000, Notaio F. Piz-
zuto da Palermo, repertorio n. 62208 registrato a Palermo il
10 ottobre 2000 al n. 6707 e con atto del 10 settembre 2003,
ai miei rogiti, repertorio n. 11725, registrato a Palermo il
22 settembre 2003 al n. 5101, e successivo verbale di assem-

Registrato a Palermo

il 28 FEBBRAIO 2013

al n. 3035-1r

Atti Civili

blea ai miei rogiti del 23 settembre 2008, repertorio n.14427, registrato a Palermo il 23 settembre 2008 al n.9854, domiciliata per la carica presso la sede della medesima, con i poteri a lei conferiti dallo statuto sociale.

Detta comparente della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo, cittadina italiana, mi dichiara che in questo luogo giorno ed ora, sono qui convenuti i soci della predetta associazione per deliberare e discutere in sede straordinaria sugli argomenti posti sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifica degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 19 e 22 dello statuto sociale;
- approvazione del nuovo testo dello statuto sociale.

Essa comparente mi richiede, quindi, di far constare con pubblico verbale, le risultanze dell'assemblea medesima, dando atto in esso, delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

- a norma dell'art. 12 dello Statuto Sociale, assume la presidenza la comparente signora Faconti Carla, la quale rileva e fa constare:

- che sono presenti oltre alla comparente medesima, i signori:
AMATO ARRIGO, nato a Palermo il 10 aprile 1943 ed ivi residente nella via A. Marinuzzi n. 8,

codice fiscale: MTA RRG 43D10 G273L, Vice - Presidente;

ZARCONI EMANUELA, nata a Palermo il 3 novembre 1951 ed ivi residente nel passaggio Vincenzo Petrigli n. 13,

codice fiscale: ZRC MNL 51S43 G273U;

RENDA GIOVANNI BATTISTA, nato a Palermo il 2 gennaio 1946 ed ivi residente nella via G. Dotto n. 25,

codice fiscale: RND GNB 46A02 G273X;

SARZANA MARIA VITTORIA, nata a Palermo il 24 novembre 1945 ed ivi residente nella via R. Wagner n. 8,

codice fiscale: SRZ MVT 45S64 G273D;

CERTA ROSARIA MARIA PAOLA, nata a Chiusa Sclafani (PA) il 25 gennaio 1962 ed ivi residente nella via Lo Monaco n. 16,

codice fiscale: CRT RRM 62A65 C654L;

ADINOLFI ANTONINA, nata a Palermo il 30 maggio 1956 ed ivi residente nella via G. Mosca n.107,

codice fiscale: DNL NNN 56E70 G273B;

DI CESARE SIMONETTA, nata a Palermo il 7 ottobre 1956 ed ivi residente nella via L. Pirandello n.14,

codice fiscale: DCS SNT 56R47 G273V;

CANNISTRARO MARIA GIUSEPPINA, nata a Sommatino (CL) il 25 luglio 1948 e residente in Palermo nella via Aquileia n.34,

codice fiscale: CNN MGS 48L65 I824F;

SCIARABBA CATERINA, nata a Palermo il 22 dicembre 1976 e residente in Misilmeri nella via U. Foscolo n.31,

codice fiscale: SCR CRN 76T62 G273O;



PONTE IRENE, nata a Palermo il 19 ottobre 1975 ed ivi residen-
te nella piazza Luigi Sturzo n.40,
codice fiscale: PNT RNI 75R59 G273A.

Pertanto la presente Assemblea è validamente costituita ed at-
ta a discutere sul sopradetto ordine del giorno.

La presenza dei presenti, tutti cittadini italiani, risulta
dal foglio di intervento che rimane agli atti dell'associazio-
ne.

Il Presidente dichiara aperti i lavori assembleari e in rela-
zione al primo punto dell'ordine del giorno, comunica che, è
opportuno procedere alla modifica degli articoli 3, 4, 5, 6,
8, 9, 14, 15, 19 e 22 dello statuto sociale al fine di poter
iscrivere l'associazione nel Registro Generale delle Organiz-
zazioni di volontariato - L.R.22/1994 art.7.

Continua informando l'assemblea che si rende opportuno pertan-
to:

- integrare l'articolo 3 con l'indicazione che l'associazione
"non persegue fini di lucro e si fonda sulla gratuità delle
prestazioni dei soci e delle cariche sociali";

- modificare l'articolo 4 in relazione alle attività svolte
dall'Associazione;

- integrare l'articolo 5 limitando la collaborazione
dell'associazione con enti di cui alla legge 11 agosto 1991
n.266;

- modificare l'articolo 6 relativamente al diritto di voto dei

A) I Soci Onorari:

- cittadini che si siano particolarmente distinti nella solidarietà umana e sociale, nell'assistenza socio-sanitaria e nella beneficenza in genere;

B) I Soci Fondatori:

- persone indicate nell'atto costitutivo che hanno l'elettorato attivo e passivo;

C) I Soci Volontari:

- rivestono tale qualifica coloro i quali esercitano la loro attività di assistenza e beneficenza all'interno dell'Associazione senza sostenere alcuna spesa.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo e possono essere eletti a rivestire cariche sociali dalla assemblea degli associati. I soci vengono ammessi su deliberazioni del Consiglio Direttivo fra quelle persone ritenute idonee a svolgere un servizio di volontariato conforme alle finalità statutarie della associazione e che ispirino il loro comportamento alla fede cristiana."

"ART.8) Nessun obbligo è a carico dei soci, tranne quello della copertura assicurativa ai sensi dell'art.4 della legge 11 agosto 1991⁴ n.266 trattandosi di prestazioni di volontariato a titolo gratuito.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo."

"ART.9) I soci receduti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso di eventuali contributi versati, e comunque non hanno diritto a rimborso alcuno, e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione."

"ART. 14) Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci."

"ART.15) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso."

"ART.19) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti, anche fra non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Ai componenti del Collegio dei Revisori non spetta alcun compenso."

"ART.22) L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea, che provvede alla nomina dei liquidatori. I liquidatori, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Si precisa che i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o , "in mancanza in ossequio alla normativa sulle ONLUS secondo le disposizioni del codice civile ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della legge 266/91."

Il Presidente mi consegna lo Statuto Sociale nel nuovo testo

aggiornato previa lettura, che al presente si allega segnato di lettera "A".

Non avendo nessun altro chiesto di parlare, e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori e l'assemblea viene sciolta alle ore

Le spese del presente e sue consequenziali, sono a carico dell'associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico mediante lettura da me datane, in uno all'allegato, alla comparsa che lo approva.

Consta il presente dattiloscritto da persona di mia fiducia e scritto da me Notaio di tre fogli di cui occupa le prime nove pagine e sin qui della decima e si sottoscrive alle ore diciannove e minuti trenta.

Firmato:

Faconti Carla

PIETRO FERRARO NOTAIO

Copia conforme che si rilascia per gli usi consentiti.

Palermo, 27 maggio 2013

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The signature is composed of several loops and extends across the width of the stamp. The stamp itself is circular with a textured, slightly mottled appearance, typical of an ink stamp. It is located in the lower right portion of the document, below the date line.

Allegato A

Rep. 15480

Reg. 6141

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

ART. 1)

E' costituita l'associazione denominata "CENTRO D'AMORE DI GESU' - O.N.L.U.S.".

La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", o l'acronimo: "O.N.L.U.S.", saranno usati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione diretta al pubblico.

ART. 2)

La sede dell'Associazione è in Palermo, via Antonio Marinuzzi n. 22.

ART. 3)

L'Associazione ha durata illimitata e non persegue fini di lucro e si fonda sulla gratuità delle prestazioni dei soci e delle cariche sociali.

ART. 4)

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate, ed intende realizzare delle attività di beneficenza, mediante la distribuzione a titolo gratuito di derrate alimentari e di vestiario alle famiglie indigenti, e di giocattoli e dolci ai bambini delle famiglie suddette, avvalendosi dell'operato gratuito dei soci volontari.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di at-

tività diverse da quelle sopra elencate con eccezione di quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

I soci si prefiggono di lavorare a titolo gratuito e quindi di non ricevere alcun compenso monetario per le attività svolte in seno all'Associazione ai sensi della legge 11 agosto 1991 n.266

L'Associazione potrà altresì realizzare la pubblicazione di opuscoli o giornali di carattere divulgativo sia per l'attività sociale che religiosa.

ART. 5)

L'Associazione può svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni entro i limiti previsti per le organizzazioni di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n.266.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

ART. 6)

Sono soci dell'Associazione "CENTRO D'AMORE DI GESU'":

A) I Soci Onorari:

- cittadini che si siano particolarmente distinti nella solidarietà umana e sociale, nell'assistenza socio-sanitaria e nella beneficenza in genere;

B) I Soci Fondatori:

- persone indicate nell'atto costitutivo che hanno l'elettoreto attivo e passivo;

C) I Soci Volontari:

- rivestono tale qualifica coloro i quali esercitano la loro attività di assistenza e beneficenza all'interno dell'Associazione senza sostenere alcuna spesa.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo e possono essere eletti a rivestire cariche sociali dalla assemblea degli associati. I soci vengono ammessi su deliberazioni del Consiglio Direttivo fra quelle persone ritenute idonee a svolgere un servizio di volontariato conforme alle finalità statutarie della associazione e che ispirino il loro comportamento alla fede cristiana.

ART. 7)

Ciascun associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

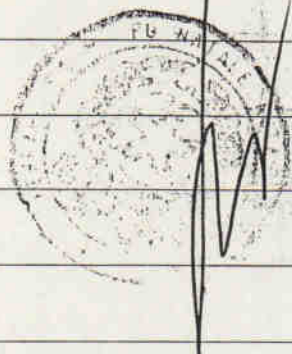
ART. 8)

Nessun obbligo è a carico dei soci, tranne quello della copertura assicurativa ai sensi dell'art.4 della legge 11 agosto 1991 n.266 trattandosi di prestazioni di volontariato a titolo gratuito.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 9)

I soci receduti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso di



eventuali contributi versati, e comunque non hanno diritto a rimborso alcuno, e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO

ART. 10)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti dall'eventuale svolgimento di attività marginali connesse a quelle istituzionali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

ART. 12)

L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed

è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

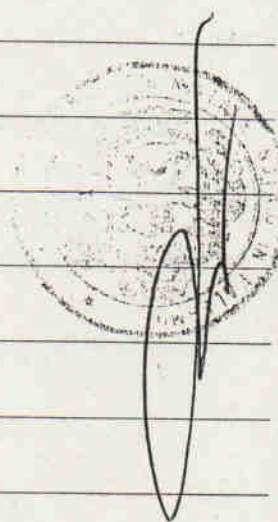
L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- ad altri argomenti che saranno proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 13)

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.



ART. 14)

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso.

ART. 16)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o su richiesta di due consiglieri.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

ART. 17)

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed

esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo, un libro soci, e comunque tutti i libri obbligatori ed eventualmente altri che riterrà opportuno tenere, regolarmente, delegando per la tenuta uno dei suoi membri.

PRESIDENTE

ART. 18)

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno diritto altresì di chiedere, a loro spese, estratti.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 19)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti, anche fra non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Ai componenti del Collegio dei Revisori non spetta alcun compenso.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 20)

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

ART. 21)

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 22)

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea, che provvede alla nomina dei liquidatori. I liquidatori, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Si precisa che i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o , in mancanza in ossequio alla normativa sulle ONLUS secondo le disposizioni del codice civile ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della legge 266/91.

NORME APPLICABILI

ART. 23)

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del

Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste

dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Firmato:

Faconti Carla

PIETRO FERRARO NOTAIO